

**Il contratto di disponibilità non comporta necessariamente un indebitamento per l'ente locale. Annotazione alle sentenze della Corte conti di Puglia (Parere n. 66//PAR/2012); Lombardia (Parere n. 439/2012/PAR); Emilia-Romagna (Parere n. 432/2012/PAR)**

di Maria Bottiglieri

Fonte: Corte conti, sez. reg. contr. Puglia, Parere n. 66//PAR/2012 del 31.05.2012; Corte dei Conti, sez. reg. controllo Lombardia - Parere n. 439/2012/PAR del 3.10.2012; Corte conti, sez. reg. contr. Emilia-Romagna, Parere n. 432/2012/PAR del 26.10.2012

Riferimenti normativi: Art. 3 comma 15 bis e art. 160 ter del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) così come introdotti dall'art. 44, comma 1, lettera d) D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

Parole chiave: Contratti - Regioni ed Enti locali - Pareri - Gestione contabile finanziaria - Indebitamento

Massima: Gli enti locali non devono considerare gli effetti finanziari del contratto di disponibilità ai fini del calcolo del limite massimo di indebitamento, solamente se il rischio contrattuale è trasferito in concreto dall'ente pubblico al soggetto privato.

L'art. 3 comma 15 bis e l'art. 160 ter del Codice degli appalti, aggiunti dall'art. 44, comma 1, a lettera d) D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, istituiscono un nuovo strumento di partenariato pubblico-privato: il contratto di disponibilità, ovvero "il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti".

Tale nuovo istituto è di particolare utilità per gli enti locali perché rappresenta una nuova modalità a favore delle pubbliche amministrazioni di utilizzo delle risorse private per la realizzazione di opere di pubblica utilità (la cui realizzazione è sempre più compromessa dalla progressiva e continua diminuzione delle risorse). Per andare incontro a queste esigenze, il legislatore aveva già creato il c.d. leasing in costruendo (art. 160-bis). Su questo contratto la giurisprudenza contabile aveva però esortato le amministrazioni a vagliare caso per caso la convenienza e la sostenibilità del medesimo per il bilancio dell'ente, atteso che, per le sue caratteristiche, il leasing immobiliare in costruendo può configurare un'operazione di indebitamento (cfr. per tutte sez. contr. reg. Lombardia 21 dicembre 2009, n. 1139; sez. riun. contr. 16 settembre 2011, n. 49).

I primi pareri espressi dalla Corte dei Conti in materia di contratto di disponibilità, invece, evidenziano che la stipula del medesimo non incide sulla capacità dell'ente locale di indebitarsi ai

sensi dell'art. 204 TUEL qualora, analizzando la fattispecie concreta, si verificano le seguenti condizioni: a) che il soggetto privato assuma il rischio di costruzione; b) che il soggetto privato assuma almeno uno dei due rischi: di disponibilità o di domanda. "Solo nell'ipotesi in cui, applicando rigorosamente il criterio del riparto dei rischi tra soggetto pubblico e privato, il contratto di disponibilità non costituisca in concreto una forma di indebitamento è possibile escludere l'iscrizione in bilancio del canone di disponibilità quale spesa di investimento" (così Corte dei Conti, sez. Controllo Lombardia Parere n. 439/2012/PAR del 3.10.2012). In ogni caso, vanno valutati attentamente i rischi di elusione del patto di stabilità interno.

Note: Sul contratto di disponibilità si segnalano i commenti di:

- Stefano Fantini, Il partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo al project financing ed al contratto di disponibilità in [www.giustiziamministrativa.it](http://www.giustiziamministrativa.it), luglio 2012
- Giancarlo Astegiano, Il contratto di disponibilità incide sulla disciplina dell'indebitamento degli enti locali?, in *Azienditalia*, n. 12/2012, pp. 862-864

M.B.